COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0295569/2025 del 26/08/2025
'Class. ' 004.005001
Allegato N.3 : Divieto balneazione 26.08.25

ORDINANZA BALNEAZIONE 7/2025

DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE
in tutto il tratto di mare pertinente ai punti di monitoraggi

IT008099014003 – Torre Pedrera –Brancona
IT008099014007 – Rivabella – Turchetta
IT008099014009 – Rimini – Foce Marecchia 50m S

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione”;

VISTA l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia-Romagna - e successive modificazioni ed integrazioni - con la quale è stato disciplinato l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell’ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;

CONSIDERATO che la stagione balneare estiva, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e il 2 novembre e che l’attività balneare comprende tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi a partire dal terzo fine settimana (sabato e domenica) di maggio fino al terzo fine settimana (sabato e domenica) di settembre (Ordinanza Balneare n. 1/2019 “Disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna”, approvata con Determina 4234 dell’8/3/2019 e modificata dalle successive Determine n. 6232 del 9/4/2021, n. 6241 dell’1/4/2022 e n. 2594 del 9/2/2024 e n. 8015 del 29/04/2025);

VISTI gli ulteriori atti normativi adottati dalla Regione Emilia-Romagna sul tema balneabilità delle acque di mare, ed in particolare:
- la D.G.R. n. 2001 del 28/10/2024 recante la “Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2024 in applicazione del D.lgs. N. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii.” in cui è stata aggiornata la classificazione delle stesse;
- la D.G.R. n. 693 del 12/05/2025 con oggetto “Acque di balneazione: adempimenti relativi all’applicazione del D.lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2025 in Emilia-Romagna”;

PRESO ATTO della nota dell'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O Igiene e Sanità Pubblica di Rimini prot.n.0218618 del 26/08/2025 (ns.prot. n.0294892/2025 in arrivo n. del 26/08/2025) con cui, si propone ai fini di garantire la tutela della salute della popolazione nella fattispecie dei bagnanti, l'adozione di provvedimento di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 267/2000 per l'apposizione del divieto temporaneo di balneazione, in quanto il campionamento svolto da Arpae ha evidenziato una concentrazione dei parametri microbiologici superiori ai valori limite di cui al DM 30 marzo 2010, per le seguenti acque di balneazione:

- IT008099014003 – Torre Pedrera –Brancona
- IT008099014009 – Rimini – Foce Marecchia 50m S

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0295569/2025 del 26/08/2025
'Class. ' 004.005001
Allegato N.3 : Divieto balneazione 26.08.25

- IT008099014007 – Rivabella – Turchetta

RITENUTO pertanto necessario, allo scopo di tutelare la salute dei bagnanti che frequentano il tratto di mare interessato emanare un provvedimento che vieti temporaneamente la balneazione nei seguenti tratti di mare:

- TORRE PEDRERA – BRANCONA: da 470 m N Brancona a 370m S Brancona che interessa gli stabilimenti balneari da metà del 62 a metà del 54 Rimini Nord;
- RIVABELLA - TURCHETTA: da 400 m N Turchetta a 480 m S Turchetta, che interessa gli stabilimenti balneari dal 17 a metà del 6 di Rimini Nord;
- RIMINI - FOCE MARECCHIA 50M S: da 50 m S foce Marecchia a 370 m W molo N Porto Canale Rimini, che interessa lo stabilimento Lido San Giuliano;

VISTI
- la Legge 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

a) il divieto temporaneo della balneazione a partire dalla data odierna nei seguenti tratti di mare:

- IT008099014003 TORRE PEDRERA – BRANCONA: da 470 m N Brancona a 370m S Brancona che interessa gli stabilimenti balneari da metà del 62 a metà del 54 Rimini Nord;
- IT008099014007 RIVABELLA - TURCHETTA: da 400 m N Turchetta a 480 m S Turchetta, che interessa gli stabilimenti balneari dal 17 a metà del 6 di Rimini Nord;
- IT008099014009 RIMINI - FOCE MARECCHIA 50M S: da 50 m S foce Marecchia a 370 m W molo N Porto Canale Rimini, che interessa lo stabilimento Lido San Giuliano;

b) a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il divieto di balneazione imposto;

DISPONE

- che il Settore Sicurezza Idraulica e Qualità Ambientale, tramite le Associazioni di volontariato individuate, provveda al posizionamento dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione;

- che le acque interessate potranno essere adibite di nuovo alla balneazione a seguito di successiva comunicazione da parte di ARPAE – Servizio Area Prevenzione Est e AUSL di Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica, tramite Ordinanza Sindacale di revoca della presente;

- che la presente ordinanza rimarrà valida sino a revoca del medesimo atto.

INFORMA

1) che chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza o che attui comportamenti che non permettano la corretta applicazione di quanto ivi disposto, è passibile della sanzione di cui all'art. 7Bis del T.U.E.L., fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale;

2) che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Massimo Paganelli - Dirigente Settore Sicurezza Idraulica e Qualità Ambientale del Dipartimento Territorio e Ambiente, via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini;

RIMINI

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0295569/2025 del 26/08/2025
'Class. ' 004.005001
Allegato N.3 : Divieto balneazione 26.08.25

3) che contro il presente provvedimento sono ammissibili: ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della presente Ordinanza;

4) che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rimini fino alla revoca del divieto di balneazione;

5) ogni informazione utile sulle acque di balneazione è reperibile sulla sezione dedicata del sito ARPAE al seguente link: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/balneazione/balneazione.

Copia della presente Ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza, a:

- Settore Sicurezza Idraulica e Qualità Ambientale
- Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio
- Comando Polizia Locale
- Capitaneria di Porto di Rimini
- Regione Emilia-Romagna – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
- Azienda U.S.L. Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica
- ARPAE – Area Prevenzione ambientale Est
- Ministero della Salute- Settore Salute
- Prefettura di Rimini
- Questura di Rimini
- HERA S.p.A.
- URP del Comune di Rimini
- Responsabili piani di salvamento
- Associazioni di Volontariato incaricate

IL SINDACO
Jamil Sadegholvaad
(Firmato digitalmente)